



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 93/2024

nel giudizio in riassunzione in materia pensionistica iscritto al n. **23904** del registro di segreteria, proposto da:

T. F. R. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis Frazione omissis (omissis) alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Galloro, presso il cui studio in Vibo Valentia (VV) alla via Argentaria n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ex INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 – nonché presso la sede periferica in Reggio Calabria, via Domenico Romeo, n. 15 – rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede

dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi degli artt. 167 e 168 c.g.c.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato all'INPS, il sig. F. R. T. ha adito l'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiedendo il ricalcolo della pensione diretta ordinaria di vecchiaia categoria Cassa Stato n. omissis decorrenza 01.09.2018 dell'INPS, liquidata col sistema misto, oltre la conseguenziale statuizione di condanna al pagamento della maggior somma dovuta, interessi e rivalutazione monetaria da ciascun rateo decorrenti.

Ha rappresentato che la pensione liquidata non tiene conto del periodo di servizio militare obbligatorio regolarmente prestato dal 19.07.1972 al 13.06.1974 (anni 1 mesi 10 giorni 25), dal momento che l'atto di conferimento INPS, alla voce <servizio utile ai fini del diritto> individua quale primo periodo quello versato alle dipendenze del Comune di omissis e che l'estratto conto previdenziale indica avere quale data di inizio il 07.07.1978.

Rimasti infruttuosi i tentativi di ottenere il giusto ricalcolo per via amministrativa, è stato introdotto il giudizio con richiesta di condanna alla refusione delle spese di lite in favore del

procuratore antistatario delle somme ex art. 93 c.p.c.

2. L'INPS, costituendosi, ha eccepito che l'amministrazione datrice di lavoro del ricorrente ha trasmesso in ritardo i dati necessari al corretto calcolo (in specie, tenuto conto del passaggio dalla predisposizione e invio del modello PA04 (trattamento di quiescenza) e PL1 (trattamento di buonauscita) al processo telematico tramite procedure Passweb. Ma che appena ciò è avvenuto, l'INPS ha provveduto al ricalcolo nei termini invocati dal ricorrente (v. determina n. omissis) e che tiene appunto in considerazione il periodo del servizio militare. La somma arretrata, comprensiva di interessi legali – ha affermato l'ente previdenziale – saranno liquidati sulla prima rata utile, Agosto 2024. Indi ha concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. All'udienza del 13.06.2024, i difensori delle parti costituite hanno discusso la causa riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi. In particolare, l'Avv. Galloro, dichiarata la soddisfazione integrale dell'interesse del ricorrente, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite giusto il principio della soccombenza virtuale.

4. Preso atto dell'integrale soddisfazione dell'interesse del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. In applicazione del principio della soccombenza virtuale,

vengono liquidate in favore dell'Avv. Alberto Galloro le spese di lite in €. 430,00= (ex D.M. n. 55/14 e D.M. n. 147/22 – valore di riferimento da > €. 1.101=< €. 5.200 - valore minimo, fasi di studio e introduttiva), oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da T. F. R. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 430,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Avv. Alberto Galloro.

Così deciso in Catanzaro il 13.06.2024

IL GIUDICE

F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro, 14.06.2024

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni